



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 22 ottobre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vicenza prot. n. 113254 del 17/07/2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 0007929-17/07/2019SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

Il Comune di Vicenza ha trasmesso una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, concernente l'erogazione dei gettoni di presenza a favore di segretario e vicesegretario delle commissioni elettorali di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 223/1967 e l'erogazione delle indennità ex art. 4 L.R. n. 23/2003 ai componenti interni ed esterni delle commissioni di collaudo impianti di distribuzione carburanti.

Con la citata richiesta di parere, in dettaglio, il Sindaco del Comune di Vicenza proponeva un'istanza suddivisa in 3 diversi quesiti e che qui integralmente si riporta:

“Si intende conoscere se rispetto ai dipendenti comunali di categoria non dirigenziale (ossia di comparto) sia legittima l'erogazione dei gettoni di presenza, da parte del Comune loro diretto datore di lavoro, per lo svolgimento del ruolo di segretario o vicesegretario delle commissioni elettorali di cui all'art. 24 DPR 223/1967.

Con riferimento al punto che precede, si chiede altresì se la valutazione di legittimità del compenso in argomento possa essere condizionata dal fatto che i dipendenti che svolgono il ruolo di segretario o vicesegretario prestino servizio presso l'ufficio elettorale dell'ente di appartenenza o presso altro ufficio ovvero se tale valutazione possa essere condizionata dal fatto che dipendenti interessati siano titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni Locali del 21.05.2018.

Con riferimento alle commissioni di collaudo di impianti di distribuzione carburanti, si chiede se la corresponsione ex art. 4 della LR 23/2003 - dell'indennità ai componenti interni ed esterni alle amministrazioni procedenti - normativamente individuati dall'art. 9 della stessa legge in ragione dello specifico ruolo pubblico rivestito nell'amministrazione di appartenenza - sia compatibile con il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001. Tale valutazione si chiede con riferimento sia ai dipendenti (non dirigenti) dell'amministrazione procedente, sia ai dipendenti dell'amministrazione procedente titolari di posizione organizzativa, sia ai dipendenti (non dirigenti) di altre amministrazioni individuati dal citato art. 9.”.

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l'art. 7 comma 8 della legge 131 del 05 giugno 2013 secondo il quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, prevedendo espressamente che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle*

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane” ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei Conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (SS.RR. in sede di Controllo) e, da ultimo, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune)
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010)
- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei Conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa

in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione controllo Lombardia del. n. 78/2015, Sezione controllo Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento del. n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente richiedente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "*non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'Ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sezione controllo Puglia del. nn. 104/2010 e 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Secondo un principio ampiamente consolidato, inoltre, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di coamministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile. Ne consegue che il parere viene reso unicamente avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni *in itinere*, ovvero già assunte o atti già adottati *ex post*.

Dal punto di vista oggettivo, questa Sezione ritiene di poter dichiarare ammissibile la richiesta del Comune di Vicenza, limitatamente ai quesiti nn. 1 e 2, poiché la nozione di "materia di contabilità" comprende non solamente gli atti e le operazioni di bilancio in

senso stretto ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali secondo una “*visione dinamica dell’accezione di contabilità pubblica*” che sposta l’angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri di finanza pubblica. Si ritiene pertanto che la richiesta di parere in esame, relativamente ai quesiti nn. 1 e 2, sia concernente direttamente il corretto utilizzo di risorse e più in generale il contenimento della spesa pubblica, ai fini di una sana gestione finanziaria dell’Ente, come confermato dalla giurisprudenza contabile formatasi sull’argomento.

Il quesito n. 3, invece, si ritiene inammissibile in quanto la richiesta concerne specificatamente una disciplina in sé estranea al concetto di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, quale definito e circoscritto dal citato atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie approvata il 10 marzo 2006 e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo approvata il 17 novembre 2010. L’estraneità della materia oggetto della richiesta di parere appare evidente trattandosi, nel caso di specie, di esborsi che non riguardano la spesa del personale né fanno riferimento a norme vincolistiche dettate ai fini del coordinamento della finanza pubblica e soprattutto, non riguardano il bilancio del Comune nei confronti del quale sono ininfluenti. I versamenti delle indennità vengono, infatti, corrisposte attingendo ai fondi versati dai titolari degli impianti di carburante, quindi tramite versamenti effettuati da privati in base agli importi prestabiliti dalla legge regionale n. 23/2003 e dalla successiva DGR n. 641/2004 e confluiscono, quindi, in partite di giro, per essere versati ai componenti della Commissione di collaudo.

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della Corte nell’ambito dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte dell’Ente (pregresse o future), né valutare l’esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell’azione amministrativa gestionale, questa Sezione procede all’esame del quesito formulato dall’Amministrazione comunale, come sopra delimitato, astraendolo da ogni riferimento all’eventuale fattispecie concreta sottostante, offrendo unicamente una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

DIRITTO

Nel merito, per rispondere ai quesiti posti dal Comune di Vicenza, appare in via preliminare necessario illustrare sinteticamente le norme che disciplinano il principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, principio generale in base al quale, salvo particolari motivate e disciplinate eccezioni, nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi di lavoro ai dipendenti che abbiano svolto una prestazione rientrante nei loro doveri d’ufficio.

A tal proposito si evidenzia che detto principio trova fondamento in diverse norme sia di rango legislativo sia di rango contrattuale. In particolare, la giurisprudenza ha costantemente considerato quale normativa di riferimento il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente le “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”; in particolare, per i dipendenti non dirigenti, la norma di

riferimento è l'art. 2 - comma 3, l'art. 45 - comma 1 e, per il personale con qualifica dirigenziale, è l'art. 24 - comma 3.

Da un lato, l'art. 2 - comma 3 prevede, infatti, che *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”*.

Il contenuto di tale norma può essere considerato quale corollario del canone della rigidità della struttura retributiva, in quanto la determinazione del corrispettivo per le prestazioni dei dipendenti è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che tale corrispettivo retribuisce ogni attività che ricade nei doveri d'ufficio (principio di onnicomprensività).

Dall'altro, il citato art. 24 - comma 3, concernente, come detto, il personale con qualifica dirigenziale, prevede che *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”*.

Quanto, infine, ai soggetti titolari di posizione organizzativa, con disposizione analoga a quelle legislative soprariportate, il CCNL 2016-2018 “Funzioni Locali” sottoscritto in data 21/05/2018, all'art. 15, comma 1, prevede che il trattamento sia onnicomprensivo, stabilendo espressamente *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”*.

A corollario del principio sopraesposto e ad ulteriore sua conferma, l'art. 53, comma 2 del D.lgs. 165/2001 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*.

In altri termini, costituisce principio generale e non controverso, il divieto di erogare compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l'attività svolta dal dipendente

pubblico sia riconducibile alla qualifica o a funzioni ed obblighi connessi alla sua posizione organizzativa e/o all'ufficio ricoperto o corrispondenti a mansioni rientranti negli ordinari compiti di servizio (in questo senso anche la Sezione controllo Friuli Venezia Giulia delibera n. 27/2012/PAR).

Si evidenzia, del resto, che anche l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) si è espressa ritenendo necessaria la valutazione delle prestazioni correlate allo svolgimento delle funzioni richieste al dipendente, al fine di determinare se queste rientrino o meno nelle sue competenze istituzionali per la successiva separata retribuzione. Qualora le stesse rientrino negli ordinari obblighi di lavoro (eseguite perciò "*ratione officii*") e vengano svolte durante l'orario di lavoro, sono retribuite unicamente con il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL di riferimento. Se, invece, dette prestazioni si collocano al di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte "*ratione officii*", esse possono essere eseguite solo su incarico (o preventiva autorizzazione) dell'ente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In quest'ultimo caso devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e possono essere percepiti eventuali compensi/"gettoni", rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. costituisce un principio valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi. "*Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprendività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio, fermo restando che siffatto principio non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto*" (Consiglio di Stato - V Sez. -02.10.2002 n. 5163). Ancora, è stato stabilito che il citato principio di onnicomprensività "*impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici*" (Consiglio di Stato - Sez. V - 2.08.2010 n. 5099; Sez. V - 12.2.2008 n. 493)", e, in ogni caso, allorché ci si trovi al cospetto di un'attività che rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla.

Quanto ai punti 1 e 2 della specifica richiesta del Sindaco del Comune di Vicenza, che possono essere trattati contestualmente, questo Collegio ritiene non vi siano motivi per discostarsi da quanto statuito da questa stessa Sezione con deliberazione n. 147/2009/PAR nella quale, ferma restando la distinzione tra le figure di "*componente*" e "*segretario*" delle commissioni elettorali, si evidenziava che l'art. 25 del D.P.R. 223/1967 prevedeva (e prevede tutt'ora) che "*Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.*". A tal proposito questa Sezione già sottolineava che "*Questo richiamo al trattamento economico dei (soli) componenti è*

stato sempre ritenuto atecnico, in quanto sia il rinvio ad un articolo che contempla i compensi del componente propriamente detto e del segretario, sia l'identità di funzioni svolte dal segretario nei due diversi consessi, inducono a ritenere che il gettone di presenza spetti anche ai segretari delle sottocommissioni (siffatta interpretazione è stata accolta dalle note "Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" del Ministero dell'interno diramate con la circ. 1° febbraio 1986, n. 2600/L, nel cui par. 19 si ravvisa l'identità tra il trattamento economico spettante ai singoli componenti ed al segretario delle sottocommissioni e quello delle commissioni). In entrambi gli organi collegiali circondariali il segretario è individuato dall'art. 27, comma 3, che recita testualmente: "le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".

Il segretario, dunque, non è da considerarsi un componente delle commissioni e delle sottocommissioni e l'equiparazione ai veri e propri componenti è stata effettuata esclusivamente nell'ambito della norma che consentiva la corresponsione di un gettone di presenza "anche" al segretario ex art. 24 del D.P.R. 223/19671, sulla quale norma ha, per l'appunto, inciso l'art. 2, comma 30, della legge n. 244/2007 statuendo la gratuità per l'incarico di "componente", ma nulla prevedendo in merito al compenso spettante ai segretari.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, questa Sezione ritiene che l'ente locale, al fine di non violare il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici non dovrebbe corrispondere al dipendente chiamato a svolgere le attività di segretario della sottocommissione elettorale un "compenso aggiuntivo" laddove tali compiti siano riconducibili a "funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto" o corrispondano "a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio", a maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2011/PAR, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 13/2010/PAR, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 53/2017/PAR, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 144/2009/PAR). L'Ente dovrebbe, piuttosto, nell'ambito della propria discrezionalità, evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate commissioni e sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto da determinati dipendenti.

Quanto al punto 3 del quesito posto dal Comune di Vicenza, relativo alle indennità spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di collaudo di cui all'art. 9 della L.R. 23/2003, questa Sezione, confermando l'inammissibilità oggettiva del quesito per i motivi esposti in premessa, precisa, tra l'altro, di non poter esprimere una valutazione in merito alla natura del compenso in oggetto, in quanto di competenza esclusiva dell'Amministrazione richiedente, ovvero, di altra autorità amministrativa o

giurisdizionale e pertanto non rientrate nel perimetro dei quesiti di contabilità pubblica, come definiti dalla Sezione delle Autonomie e dalle SS.RR. di questa Corte.

Concludendo, questa Sezione conferma l'orientamento giurisprudenziale contabile formatosi sul tema, secondo il quale, per tutti i pubblici dipendenti (dirigenti e non dirigenti) che espletano un'attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e l'amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge o di contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara parzialmente ammissibile la richiesta di parere del Comune di Vicenza e si pronuncia nel merito nei termini dianzi precisati.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Vicenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2019

Per IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Dott.ssa Anna Maria Di Donato